



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DETERMINAZIONE N. 98 del 04/08/2026

proposta n.1680 /2026

Settore Affari Generali

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL 7° TORNEO DI CALCIO CITTÀ DI PALAU - 6° MEMORIAL MANLIO SCOPIGNO E 2° MEMORIAL MARCO PIGA IN PROGRAMMA A PALAU NEI MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2026. AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO ALL'U.S.D. PALAU CALCIO. CIG BC98598603

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premesso che:

- l'Amministrazione comunale promuove e sostiene iniziative sportive, ricreative e sociali dirette a favorire la partecipazione della cittadinanza, la valorizzazione del territorio e la crescita educativa dei giovani attraverso la pratica sportiva;
- tra le manifestazioni di interesse per la comunità locale rientra il Torneo di calcio "Città di Palau", evento sportivo ormai consolidato nel calendario delle iniziative cittadine;
- l'Amministrazione comunale intende sostenere e promuovere l'organizzazione del 7° Torneo di calcio "Città di Palau" - 6° Memorial Manlio Scopigno e 2° Memorial Marco Piga, in programma nel territorio comunale di Palau nel periodo settembre/ottobre 2026;
- l'evento riveste particolare rilevanza sportiva e sociale, in quanto finalizzato alla promozione dei valori dello sport, della partecipazione giovanile, dell'aggregazione sociale e del ricordo di figure legate alla comunità locale e al mondo sportivo palaese;

richiamata la deliberazione n. 75/2026, con la quale la Giunta Comunale ha espresso indirizzo favorevole:

- alla concessione del patrocinio alla manifestazione 7° Torneo di calcio "Città di Palau" – 6° Memorial Manlio Scopigno e 2° Memorial Marco Piga all'U.S.D. Palau Calcio, nel periodo settembre/ottobre 2026;
- all'attivazione delle procedure gestionali necessarie per l'affidamento del servizio di organizzazione dell'evento;

considerato che per la realizzazione della manifestazione occorre provvedere all'acquisizione di un servizio organizzativo comprensivo delle seguenti attività:

- organizzazione generale del torneo;
- coordinamento delle squadre partecipanti;
- gestione sportiva e logistica della manifestazione;
- assistenza organizzativa durante lo svolgimento delle gare;
- predisposizione del calendario degli incontri;
- supporto alle attività di accoglienza e gestione dei partecipanti;
- ogni ulteriore attività necessaria per il regolare svolgimento dell'iniziativa;

vista la proposta dell'U.S.D. Palau Calcio, con sede in via Baragge, 07020 Palau (SS), p.i. n. 0139542090, acquisita al protocollo dell'Ente prot. n. 19387/2026, con la quale ha manifestato la disponibilità a occuparsi dell'organizzazione del 7° Torneo di calcio "Città di Palau" - 6° Memorial Manlio Scopigno e 2° Memorial Marco Piga, per l'importo complessivo di € 18.300,00 iva inclusa;

valutato che l'U.S.D. Palau Calcio, con sede in via Baragge, 07020 Palau (SS), p.i. n. 0139542090:

- è radicata nel territorio comunale, opera stabilmente nel settore sportivo calcistico e possiede competenze, esperienza e capacità organizzativa idonee alla gestione dell'evento;
- ha maturato esperienza nell'organizzazione e gestione di attività sportive e manifestazioni calcistiche, anche con riferimento al coinvolgimento di giovani atleti, società sportive e comunità locale;
- è in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti nel capo II - I del D.Lgs. n. 36/2023;
- è una società specializzata con adeguate professionalità tecniche;
- si è resa immediatamente disponibile ad eseguire il servizio;

ritenuto congruo l'importo proposto, avuto riguardo alla tipologia delle prestazioni richieste, alla durata dell'evento, alla complessità organizzativa della manifestazione e all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione comunale;

dato atto che:

- il valore dell'affidamento è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto di servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di affidamento diretto il provvedimento deve individuare l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta del contraente e il possesso dei requisiti richiesti;

valutato, in ragione della natura del servizio, della specificità dell'iniziativa, della conoscenza del contesto sportivo locale e dell'esperienza maturata, che l'U.S.D. Palau Calcio è individuata quale soggetto idoneo all'esecuzione del servizio;



acquisiti i seguenti allegati:

- patto d'integrità;
- proposta prot. 19387/2026;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;

dato atto che:

- è stata acquisita e verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico, mediante allegato la dichiarazione esonero DURC;
- sono state acquisite le dichiarazioni rese dall'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
- non sussistono, in capo al responsabile del procedimento e responsabile del settore, situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente;

ritenuto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, avviare la procedura di affidamento diretto sottosoglia e l'acquisizione semplificata del CIG - codice identificativo di gara, tramite il portale telematico della Regione Sardegna Cat;

dato atto che:

- l'affidamento è disposto nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza;
- il CIG relativo alla procedura è il seguente: BC98598603;
- CPV: 92622000-7 servizi di organizzazione di manifestazioni sportive;

valutato che:

- relativamente al principio di rotazione disciplinato dall'art. 49, comma 1) del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene opportuno dare continuità al servizio svolto dall'u.s.d. Palau Calcio nel medesimo evento organizzato nel 2025, per i seguenti motivi:
 - o continuità organizzativa dell'evento;
 - o disponibilità delle strutture sportive gestite dall'associazione;
 - o radicamento territoriale ed esperienza specifica maturata nelle precedenti edizioni che rendono l'affidatario particolarmente idoneo allo svolgimento dell'iniziativa;
- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo di aggiudicazione è in linea con i prezzi di mercato;
- il principio dell'efficacia è rispettato perché l'affidamento è assegnato in ragione della convenienza e perché risponde alle esigenze tecniche del Comune, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale;

dato atto che l'ANAC, nel parere di precontenzioso prot. n. 410/2024 dell'11.09.2024, chiarisce che la mera proceduralizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara negoziata, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si palesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura digitale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008).
- risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

richiamato l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

dato atto che, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione del servizio:

- sarà applicata una penale stabilita per ogni giorno solare di ritardo, nella misura dello 0,5% dell'importo contrattuale di affidamento, da detrarre sulle fatturazioni intermedie previste nell'offerta economica, a partire dalla seconda attività prevista nell'allegato cronoprogramma;



- la stazione appaltante potrà procedere a compensare, nel rispetto della normativa fiscale, gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, anche di corrispettivo;
- la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali;
- l'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno;

attestato che il sottoscritto, responsabile RUP e i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non si trovano in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, come stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art 6 del D.P.R. 62/2013;

dato atto che nell'ambito delle spese di funzionamento dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici, per questa gara non è prevista nessuna contribuzione a favore dell'Autorità Anticorruzione poiché di importo inferiore ai € 40.000,00, come delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l'anno 2022;

constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

preso atto della pronuncia del Tar Lombardia, sez. IV. n.1778/2024, con la quale chiarisce che l'affidamento diretto, non sostanzando una procedura di gara, non esige l'atto di avvio della stessa, tradizionalmente la determina a contrarre, poiché l'affidamento diretto, seppur con l'interpello di più operatori economici, non sostanzia una procedura di selezione;

ritenuto, pertanto, opportuno:

- procedere all'affidamento diretto del servizio di organizzazione del 7° Torneo di calcio "Città di Palau" - 6° Memorial Manlio Scopigno e 2° Memorial Marco Piga in favore dell'U.S.D. Palau Calcio, per l'importo complessivo di € 18.300,00 iva inclusa;
- assumere il relativo impegno di spesa nel seguente modo:
 - € 10.300,00 sul cap. 183300 (spese per organizzazione manifestazioni sportive - prestazione di servizi);
 - € 5.000,00 sul cap. 189806 (spese per trofei di calcio – Avanzo);
 - € 3.000,00 sul cap. 183101 (spese per organizzazione manifestazione sportiva Swan Porto Rafael Challenge – avanzo). *Nota: con deliberazione n. 75/2026, la Giunta Comunale da dato atto che la manifestazione sportiva "Swan Porto Rafael Challenge", per la quale erano state previste specifiche risorse finanziarie in sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione, non verrà realizzata nell'esercizio 2026 e che si ritiene conseguentemente opportuno destinare tali risorse al finanziamento delle attività connesse all'organizzazione del 7° torneo di calcio "Città di Palau" - 6° memorial Manlio Scopigno e 2° memorial Marco Piga;*

che dispongo di sufficienti risorse comunali per garantire la copertura finanziaria dell'affidamento del servizio in oggetto;

verificato che questo atto:

- è coerente con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

valutato che non si chiede la garanzia definitiva perché:

- l'appaltatore ha comprovata solidità economica e affidabilità dimostrata nell'esecuzione di precedenti affidamenti di servizi;
- l'importo dell'appalto è inferiore a € 150.000,00 (Art. 117, comma 14 del D.Lgs. 36/2023: "Nei casi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) [affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture], la stazione appaltante può esonerare l'operatore economico dall'obbligo di costituzione della garanzia definitiva...");

dato atto che questo atto ha valore di decisione a contrattare, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022, con la quale l'ANAC ha stabilito che per le gare di importo inferiore a € 40.000,00 il contributo gara è esente;



dato atto, di conseguenza, che per l'affidamento in oggetto il contributo all'ANAC non è dovuto;

richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 3/2026, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2025, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2025 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che l'affidatario deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2022, pubblicato nel Comune di Palau sito istituzionale, area amministrazione trasparente > disposizioni generali > atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Normativa;
- che lo stesso affidatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Palau nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo atto;

di affidare all'u.s.d. Palau Calcio, con sede in via Baragge, 07020 Palau (SS), p.i. n. 01395420902, per l'importo di € 18.300,00 iva inclusa al 22%, l'organizzazione del 7° Torneo di calcio "Città di Palau" - 6° Memorial Manlio Scopigno e 2° Memorial Marco Piga, così come indicato nell'allegata proposta prot. n. 19387/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

di impegnare, a favore dell'u.s.d. Palau Calcio, l'importo di € 18.300,00 nel seguente modo:

- € 10.300,00 sul cap. 183300 (spese per organizzazione manifestazioni sportive - prestazione di servizi);
- € 5.000,00 sul cap. 189806 (spese per trofei di calcio – Avanzo);
- € 3.000,00 sul cap. 183101 (spese per organizzazione manifestazione sportiva Swan Porto Rafael Challenge – avanzo). *Nota: con deliberazione n. 75/2026, la Giunta Comunale dà atto che la manifestazione sportiva "Swan Porto Rafael Challenge", per la quale erano state previste specifiche risorse finanziarie in sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione, non verrà realizzata nell'esercizio 2026 e che si ritiene conseguentemente opportuno destinare tali risorse al finanziamento delle attività connesse all'organizzazione del 7° torneo di calcio "Città di Palau" - 6° memorial Manlio Scopigno e 2° memorial Marco Piga;*



che dispongo di sufficienti risorse comunali per garantire la copertura finanziaria dell'affidamento del servizio in oggetto;

di imputare l'importo di € 18.300,00, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, sull'esercizio finanziario 2026;

di dare atto che gli impegni contabili sono i seguenti: 1346, 1344 e 1345 del 2026;

di dare atto che questo atto ha valore di decisione a contrattare, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

di dare atto che il responsabile dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della propria determinazione n.92/2026 è l'istruttore/redattore indicato in calce a questa determinazione;

di disporre la pubblicazione di questo atto all'albo pretorio online e nella sezione "amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

di attestare:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
- che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).

istruttore/redattore: *Agostino Alivesi*

Il Responsabile del Settore Affari Generali

MAURO PIGA

documento firmato digitalmente